



UNITA' DI DIREZIONE  
"GESTIONE PATRIMONIO E RISORSE"

DETERMINAZIONE n. 379/2015

<p>OGGETTO: RICOGNIZIONE E RIDETERMINAZIONE FONDI DAL 2004 AL 2011 RELATIVI AL PERSONALE DELL' AREA DELLA DIRIGENZA. COSTITUZIONE FONDO PERSONALE DIRIGENTE ANNI 2012-2015.</p>
---

L'anno 2015, il giorno 01 del mese di Luglio, nella sede dell'ATER

IL DIRIGENTE  
(avv. Vincenzo PIGNATELLI)

VISTI gli artt. 26,27,28 e 29 del CCNL del 23.12.1999, l'art. 1 del CCNL del 12.02.2002, l'art. 23 del CCNL del 22.02.2006, l'art. 4 del CCNL del 14.05.2007, gli artt. 16 e 17 CCNL del 22.02.2010 e l'art. 5 CCNL 003.08.2010 - Area Dirigenza comparto Regioni ed Autonomie Locali - i quali disciplinano la retribuzione di posizione e di risultato del personale dirigente dell'Azienda, nonché il relativo finanziamento;

ATTESO che:

- gli incrementi della retribuzione di posizione previsti, rispettivamente dal richiamato art 16, comma 1, del CCNL del 22.02.2010, con decorrenza 01.01.2007 pari ad € 478,40 annui lordi, nonché dall'art. 5, comma 1, del CCNL del 03.08.2010, con decorrenza 01.01.2009 pari ad € 611,00 annui lordi, poiché disposti direttamente dai CCNL citati e da questi finanziati, prescindono dagli eventuali aumenti già intervenuti della retribuzione di posizione nel corso degli anni pregressi e, pertanto, non possono considerarsi riassorbiti in questi ultimi;
- analogo discorso vale per gli effetti derivanti dall'applicazione dell'art. 16, comma 4, capoversi I e II del CCNL del 22.02.2010 che stabilisce, per il solo anno 2007, con decorrenza dal 01.01.2007, un incremento del 1,39% del monte salari ed un ulteriore aumento del 1,78%, con decorrenza dal 31.12.2007, che comprende ed assorbe il precedente incremento, entrambi delle risorse finanziarie destinate alla retribuzione di posizione e di risultato dei dirigenti, del monte salari dell'anno 2005 relativo alla dirigenza;
- identico ragionamento vale anche per gli effetti derivanti dall'applicazione dell'art. 17, commi 2 e 10, del CCNL del 22.02.2010 i quali stabiliscono, per il solo anno 2008 e con decorrenza dal 31.12.2007, un incremento del 1,00% del monte salari relativo alla dirigenza delle risorse finanziarie destinate alla sola retribuzione di risultato dei dirigenti stessi;
- tali risorse devono aggiungersi, a far data dal 01.01.2007, a quelle già destinate al finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato, nel rispetto dei medesimi criteri di ripartizione per il finanziamento delle due diverse voci retributive, come già definiti, alla data di sottoscrizione del nuovo CCNL;
- trattandosi di risorse previste ed utilizzate direttamente dal CCNL, non si evidenziano problemi di compatibilità o di riassorbimento con quelle altre che l'Azienda ha già aggiunto negli anni precedenti per il finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato dei dirigenti, in quanto legittimamente disposte, nel rispetto delle rigorose regole stabilite nel testo contrattuale di riferimento;

VISTI la legge delega 4 marzo 2009, n. 15 e il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 attuativo della legge, con cui è stato ridefinito il ruolo della contrattazione collettiva, sia nazionale che integrativa, in relazione a molteplici profili attinenti la competenza della fonte negoziale anche nel rapporto con la legge, intervenendo in merito ai ruoli ed alle fasi della contrattazione decentrata integrativa a livello di Ente, sia di parte normativa che economica;

VISTI gli articoli 16 e 31 del D.Lgs. n. 150/2009 che hanno individuato tempi e modalità per l'adeguamento degli ordinamenti degli EE.LL. ai principi di cui alla normativa citata, rafforzando la distinzione tra le materie assoggettate alla potestà regolamentare e le materie che soggiacciono alla disciplina negoziale tra le parti;

RICHIAMATI in materia di contrattazione nazionale e decentrata:

- l'art. 40, comma 3-bis, del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i., il quale dispone che la contrattazione collettiva integrativa si svolga sulle materie e nei limiti stabiliti dai contratti collettivi nazionali, tra i soggetti e con le procedure negoziali che questi prevedono;
- l'art. 40, comma 3-quinquies, del D.Lgs. n. 165/2001 che prevede la facoltà per gli enti locali di destinare risorse aggiuntive alla contrattazione integrativa nei limiti stabiliti dalla contrattazione nazionale e nei limiti dei parametri di virtuosità fissati per la spesa di personale dalle vigenti disposizioni, in ogni caso nel rispetto dei vincoli di bilancio e del patto di stabilità e di analoghi strumenti del conteni-

mento della spesa; lo stesso comma stabilisce, inoltre, che lo stanziamento delle risorse aggiuntive per la contrattazione integrativa è correlato all'effettivo rispetto dei principi in materia di misurazione, valutazione e trasparenza della performance e in materia di merito e premi applicabili alle regioni e agli enti locali, secondo quanto previsto dagli articoli 16 e 31 del D.Lgs. n. 150/2009 in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni;

RILEVATO che:

- le pubbliche amministrazioni non possono sottoscrivere in sede decentrata contratti collettivi integrativi in contrasto con i vincoli e con i limiti risultanti dai contratti collettivi nazionali o che disciplinano materie non espressamente delegate a tale livello negoziale, ovvero che comportano oneri non previsti negli strumenti di programmazione annuale e pluriennale di ciascuna amministrazione;
- in caso di violazione dei vincoli e dei limiti di competenza imposti dalla contrattazione nazionale o dalle norme di legge, le clausole sono nulle, non possono essere applicate e sono sostituite ai sensi degli articoli 1339 e 1419, secondo comma, del codice civile;
- in caso di accertato superamento di vincoli finanziari da parte delle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, del Dipartimento della funzione pubblica o del Ministero dell'Economia e delle Finanze è fatto, altresì, obbligo di recupero nell'ambito della sessione negoziale successiva, secondo le modalità stabilite dall' art. 4, del D.L. n. 4/2014 convertito con modificazioni dalla L. 2 maggio 2014, n. 68;
- tali disposizioni trovano applicazione a decorrere dai contratti sottoscritti successivamente alla data di entrata in vigore del decreto legislativo di attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni;

RICHIAMATI espressamente i Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro dell'Area Dirigenziale - Regioni e Autonomie Locali - sottoscritti a far data dal 23.12.1999;

PRESO ATTO che resta fermo l'obbligo per la contrattazione decentrata integrativa di rispettare, in virtù dei principi di merito, premialità e selettività, il divieto di erogazione indifferenziata della retribuzione accessoria, sulla base dei principi di cui al D.Lgs. n. 150/2009, delle altre disposizioni normative e di CCNL vigenti in materia di salario accessorio e della prevalente giurisprudenza contabile;

VISTA la vigente normativa in materia di riduzione della spesa del personale e di contenimento delle dinamiche di crescita della contrattazione integrativa, tenuto anche conto delle corrispondenti disposizioni dettate per le amministrazioni statali;

RICHIAMATO l'articolo 9, comma 2-bis, del D.L. n.78/2010, così come modificato dall'art. 1, comma 456, L. 27 dicembre 2013, n. 147, che testualmente recita: *“A decorrere dal 1° gennaio 2011 e sino al 31 dicembre 2014 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni di cui all' articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo dell'anno 2010 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio. A decorrere dal 1° gennaio 2015, le risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio sono decurtate di un importo pari alle riduzioni operate per effetto del precedente periodo.”* ;

ATTESO che:

- il Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, in relazione alle risultanze delle indagini svolte dai servizi ispettivi di finanza pubblica in materia di personale del comparto regioni, con particolare riferimento agli oneri della contrattazione decentrata, ha evidenziato frequenti anomalie nella determinazione della costituzione e degli incrementi del fondo per il salario accessorio;

- in applicazione del parere ARAN RAL 052 e dell'art. 40, comma 3-quinquies sesto periodo, l'Amministrazione ha l'obbligo di condurre verifiche in autotutela, potendo intervenire con correttivi per conseguire un risultato più coerente con clausole contrattuali;

RICHIAMATA la determinazione n. 39 del 23.07.2013 con la quale la Direzione aziendale ha affidato ad un esperto esterno l'incarico di procedere ad una ricognizione della costituzione dei fondi del personale e dei dirigenti, al fine di verificarne la correttezza, in virtù delle recenti posizioni dottrinali e giurisprudenziali in materia di costituzione dei fondi di produttività e di applicazione delle clausole previste dai vari C.C.N.L. succedutisi nel tempo;

PRESO ATTO della conclusione del lavoro di ricognizione effettuato, relativamente al fondo del personale dell'area dirigenziale, dal quale emerge che, negli anni precedenti, il fondo delle risorse decentrate è stato quantificato in modo inferiore rispetto a quello effettivamente dovuto e ravvisata l'opportunità di recepire formalmente i dati riportati nella citata attività di ricognizione, essendo stati rilevati errori nella costituzione come da allegato A);

CONSIDERATO che, operata la predetta verifica, si può procedere alla costituzione del fondo risorse decentrate per il personale dirigente per gli anni 2013-2015;

RITENUTO, per quanto sopra, di dover procedere alla ricostituzione del fondo , per il personale dirigente, relativamente agli anni 2004-2011 ed alla costituzione del fondo risorse decentrate per gli anni 2012-2015;

VISTO il Decreto Legislativo n. 165/01;

VISTA la Legge Regionale n. 12/96;

VISTA la Legge Regionale n. 29/96;

VISTA

- la delibera dell'A.U. n. 3/2013 con la quale sono state individuate le "Aree Strategiche" dell'Azienda;
- la delibera dell'A.U. n. 5/2013, con la quale sono stati conferiti gli incarichi dirigenziali;
- la determina del Direttore n. 7/2013 con la quale, si è provveduto ad assegnare il personale alle singole UU.DD.;

VISTA la delibera dell'A.U. n. 56 del 30.10.2014 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2015 e pluriennale 2015-2017;

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 89 del 27.01.2015, con la quale, ai sensi dell'art. 18 della L.R. 11/2006 e s.m.i., è stato formalizzato l'esito positivo del controllo sul Bilancio di Previsione 2015 e pluriennale 2015-2017; la delibera dell'A.U. n. 71 del 31.10.2013 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2014 e Pluriennale 2014-2016;

VISTA l'attestazione del Responsabile del Procedimento sulla correttezza degli atti propedeutici al presente provvedimento;

RITENUTA la legittimità del presente provvedimento;

#### D E T E R M I N A

1. di ricostituire, per quanto esplicitato in narrativa, in via ricognitiva e dimostrativa, il fondo risorse decentrate per il personale dirigente per gli anni 2004-2011, come da prospetto allegato al presente atto, quale parte integrante e sostanziale (Allegato A);

2. di dare atto che la predetta ricostituzione non comporta alcuna maggiore spesa sugli esercizi pregressi;
3. di costituire il fondo per la retribuzione di posizione e di risultato, per gli anni 2012-2015, relativamente al personale dirigente dell'Azienda, come da prospetto allegato al presente atto (Allegato B);
4. di dare atto che il fondo degli anni 2013-2015 è da ritenersi provvisorio, non essendo possibile quantificare le economie, in quanto non è ancora stata disposta la liquidazione della indennità di risultato relativa alle annualità 2012-2014;
5. di dare atto che l'ammontare del fondo, al netto delle economie, per gli anni 2012-2015, non supera l'importo dell'anno 2010.

La presente determinazione, costituita da n. 5 facciate, oltre l'allegato, diverrà esecutiva dopo l'apposizione del visto di regolarità contabile e verrà trasmessa al Direttore per i provvedimenti di competenza.

IL DIRIGENTE  
Avv. Vincenzo PIGNATELLI

F.to: Vincenzo Pignatelli

OGGETTO: RICOGNIZIONE E RIDETERMINAZIONE FONDI DAL 2004 AL 2011 RELATIVI AL PERSONALE DELL' AREA DELLA DIRIGENZA.  
COSTITUZIONE FONDO PERSONALE DIRIGENTE ANNI 2012-2015.

L'ESTENSORE DELL' ATTO: (avv. Vincenzo PIGNATELLI) F.to: Vincenzo Pignatelli

ATTESTAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO SULLA CORRETTEZZA, PER I PROFILI DI PROPRIA COMPETENZA, DEGLI ATTI PROPEDEUTICI ALLA SUESTESA PROPOSTA DI DETERMINAZIONE (Legge n. 241/90, art. 71 del Reg. Org.)

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  
(avv. Vincenzo PIGNATELLI)  
F.to: Vincenzo Pignatelli

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Spese:

capitolo n. \_\_\_\_\_ impegno (prov./def.) n. \_\_\_\_\_ € \_\_\_\_\_

capitolo n. \_\_\_\_\_ impegno (prov./def.) n. \_\_\_\_\_ € \_\_\_\_\_

Entrate:

capitolo n. \_\_\_\_\_ accertamento n. \_\_\_\_\_ € \_\_\_\_\_

capitolo n. \_\_\_\_\_ accertamento n. \_\_\_\_\_ € \_\_\_\_\_

UNITA' DI DIREZIONE "GESTIONE RISORSE"  
IL DIRIGENTE  
avv. Vincenzo PIGNATELLI

Data \_\_\_\_\_

F.to: Vincenzo Pignatelli

VISTO DEL DIRETTORE DELL'AZIENDA

IL DIRETTORE  
arch. Michele BILANCIA

Data \_\_\_\_\_

F.to: Michele Bilancia